



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 30/3/2000

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento nel quadro degli indirizzi espressi in materia di partecipazione dallo Statuto, stabilisce norme per la elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale organismo rappresentativo della comunità dei ragazzi del Comune di San Giuliano, avente funzioni consultive e di ausilio alla programmazione delle attività amministrative che coinvolgono le fasce giovanili.

Art. 2
Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e modalità di elezione

1. Il Consiglio Comunale dei giovani è composto dal Sindaco e da 20 componenti.
2. L'elezione del Consiglio si effettua con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco.
3. Ciascuna candidatura a Sindaco è collegata ad una lista di candidati non inferiore a tre quarti e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.
4. Sono ammessi a votare, nonché ad essere candidati ragazzi frequentanti le classi IV e V elementare, e le classi I, II, III media.
5. E' proclamato Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti, Nel caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. A ciascuna lista dei candidati alla carica di Consigliere sono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato.
7. Alla lista collegata al candidato a Sindaco, che ha riportato il *maggior numero di voti*, sono attribuiti 2/3 dei seggi costituenti il Consiglio dei giovani. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste, secondo la legge vigente.
8. Sono eletti Consiglieri i candidati di ogni lista, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, in numero corrispondente ai seggi assegnati alla lista. A parità di cifra individuale, sono eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
9. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco collegato alla medesima lista.
10. Ad anni alterni, entro il 15 ottobre, il Comune di San Giuliano Terme, con delibera di Giunta Comunale di concerto con il Preside della Scuola Media e le Direzioni Didattiche, fissa la data delle elezioni per il Consiglio Comunale dei giovani, che devono comunque tenersi entro il 30 Novembre successivo.

Art. 3
Ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei giovani specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
 - a) politica ambientale
 - b) sport
 - c) tempo libero e rapporti con l'associazionismo
 - d) cultura e spettacolo
 - e) pubblica istruzione

- f) attività per valorizzare il rapporto giovani – anziani
 - g) rapporti con l'UNICEF e con Consigli dei giovani della UE
2. Il Consiglio Comunale dei giovani esercita funzioni consultive e propositive in merito alle materie sulle quali ha competenza. In particolare esprime il proprio motivato parere su quanto il Consiglio Comunale degli adulti sottopone alla sua attenzione e formula proposte al Consiglio stesso.
 3. Alle sedute del Consiglio e della Giunta dei Giovani partecipa un tutor con funzioni di verbalizzante.

Art. 4
Ruolo del Sindaco dei ragazzi

1. Una volta eletto, entro i primi 12° giorni, il Sindaco presenta al Consiglio la sua proposta di governo elaborata con la Giunta, che deve essere coerente con il programma presentato agli elettori con la sua candidatura.
2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi di governo.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, costituita dallo stesso e da n. 6 Assessori, che possono anche essere individuati tra coetanei al di fuori del Consiglio eletto.

Art. 5
La Giunta dei ragazzi

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso proprie "deliberazioni". La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da un tutor.
2. L'Assessore della Pubblica Istruzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate destina una parte delle stesse al progetto "Governo dei giovani".
3. In tal senso la Giunta dei giovani indicherà le modalità di utilizzo di tale budget, al fine di concretizzare il proprio programma di governo, e porterà tale programma in approvazione al Consiglio dei Ragazzi.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Le modalità di presentazione delle liste e delle candidature della propaganda elettorale, nonché di organizzazione e svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio sono determinate, in applicazione del presente Regolamento, dalla Giunta Comunale.
2. In sede di prima applicazione, le funzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono svolte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e dal Sindaco eletti il giorno 18 Febbraio 2000 in attuazione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 383 del 9/12/1999 e n. 9 del 25/1/2000.